



CITTÀ DI MARANELLO
(Provincia di MODENA)



**Classificazione
Acustica
Del Territorio
Comunale**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ADOZIONE: Del. C.C. n. 3 del 10/02/2016

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del



CITTÀ DI MARANELLO
(Provincia di MODENA)



**Classificazione
Acustica
Del Territorio
Comunale**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ADOZIONE: Del. C.C. n. 3 del 10/02/2016

APPROVAZIONE: : Del. C.C. n. ... del

Il Sindaco

Massimiliano MORINI

L'Assessore all'Urbanistica
Patrizia CASELLI

L'Assessore all'Ambiente
Mariaelena MILILLI

Il Segretario Comunale
Anna Maria MOTOLESE

Adozione

Progettista responsabile:
Roberto Farina (OIKOS Ricerche Srl)

Comune di Maranello
Roberto Bolondi (Dirigente Area Tecnica)
Marialuisa CAMPANI (Responsabile)

Alessandra Carini (coord. Operativo)
Diego Pellattiero

Approvazione

Progettista responsabile:
Roberto Farina (OIKOS Ricerche Srl)

Comune di Maranello
Elisa Tommasini (Dirigente Area Tecnica)
Marialuisa CAMPANI (Responsabile)

Alessandra Carini (coord. Operativo)
Diego Pellattiero

INDICE

ART. 1. CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	1
ART. 2. FINALITÀ	1
ART. 3. LIMITI DI ZONA	1
ART. 4. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
ART. 5. NORME GENERALI DI ATTUAZIONE	3
ART. 6. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE AGLI INTERVENTI	4
ART. 7. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE	7
ART. 8. PIANO DI RISANAMENTO COMUNALE	12

ART. 1. CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. La classificazione in zone acustiche costituisce un obiettivo da perseguire attraverso interventi di risanamento specifici, attraverso la presente regolamentazione e attraverso provvedimenti urbanistici (adeguamento normativo) finalizzati al miglioramento del clima acustico.
2. La Classificazione Acustica è basata sulla caratterizzazione del territorio dal punto di vista degli usi, delle caratteristiche fisiografiche, della densità della popolazione insediata, delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche e sui corrispondenti limiti massimi dei livelli sonori indicati dal DPCM del 1° Marzo 1991, integrati con quelli definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97, dalle fasce di pertinenza della ferrovia fissate dal DPR 18.11.98 n. 459 e dalle fasce di pertinenza stradale fissate dal DPR 30/03/2004 n 142.
3. Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone presuppone l'attuazione di quanto previsto da PSC, RUE. e POC e da Piani e Programmi di risanamento acustico. Il rispetto di tali limiti all'interno delle diverse zone è quindi da considerarsi un obiettivo da conseguire e non corrisponde alla situazione esistente all'atto dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica.

ART. 2. FINALITÀ

1. Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinato, al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio.
2. Esso fornisce supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

ART. 3. LIMITI DI ZONA

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di **emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di **immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da un o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

TABELLA A		VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO			
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55

TABELLA B		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO			
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60

TABELLA C CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' in dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57

Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

ART. 4. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene contestualmente:
 - all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di PSC;
 - all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PUA attuativi del PSC e del POC limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
 - all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

ART. 5. NORME GENERALI DI ATTUAZIONE

1. Nel territorio in generale si individuano le seguenti situazioni:
 - a) *di compatibilità*
Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C dell'art. 2 delle presenti norme e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A).
In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
 - b) *di potenziale incompatibilità*
Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), per le quali non viene stimata allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. In tali situazioni nel caso di intervento in cui sia dimostrata, attraverso la

presentazione della documentazione di impatto acustico, la modifica allo stato di fatto previsto dalla classificazione acustica, è fatto obbligo di verificare con una campagna di rilevazioni la situazione reale. Infatti, in relazione alla potenziale problematicità delle zone, la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento di cui successivo art. 10.

In caso contrario per tali ambiti non si rendono necessari interventi di risanamento.

c) di incompatibilità

Le situazioni in cui le analisi evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e definisce le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

2. Il piano di Classificazione Acustica ammette in un numero limitato di casi, per quanto riguarda il tessuto insediativo esistente, la possibilità che confinino zone appartenenti a due classi non immediatamente successive, purché il rispetto dei valori limite nelle zone con valori limite più bassi possa essere in futuro garantito attraverso opportuni interventi di risanamento.
3. Per le sorgenti fisse si stabilisce che il livello di rumorosità globale, sia nel caso di sorgente singola che associata ad altre, si mantenga nei limiti di tollerabilità della zona di appartenenza ed inoltre sia tale da rientrare anche nei limiti delle zone limitrofe eventualmente sottoposte all'azione delle stesse.
4. Nel caso in cui uno stesso edificio risulti ricompreso in zone di classe differente, nella redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione del clima acustico si farà riferimento a quella inferiore, al fine di garantire una maggior tutela della popolazione.

ART. 6. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE AGLI INTERVENTI

A. DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DPCA)

1. E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del permesso di costruire e della SCIA la **Acustico Segnalazione Certificata di Inizio Attività** per gli interventi relativi alle seguenti attività:
 - a) opere soggette a V.I.A.
 - b) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
 - c) impianti sportivi e ricreativi;

-
- d) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
 - e) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - f) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
 - g) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
 - h) grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;
 - i) parcheggi con capienza superiore a 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
 - j) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
 - k) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - l) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Dlgs 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni

2. La **documentazione di previsione di impatto acustico** è una relazione tecnica idonea a fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici. Inoltre dovrà essere data illustrazione del metodo di calcolo teorico della previsione dei livelli acustici.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivati dalla realizzazione del progetto stesso.

La documentazione dovrà essere predisposta conformemente a quanto indicato nella Del. G.R. 673/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

3. Nei casi sopra elencati, la DPIA deve essere predisposta anche per gli interventi Ristrutturazione Edilizia - RE, Restauro e Risanamento Conservativo - RC, Manutenzione Straordinaria - MS, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore. In tali casi, nei quali in luogo del titolo abilitativo è prevista la Comunicazione di Inizio Lavori, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della comunicazione e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo. Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DPIA non comporta la presenza di sorgenti sonore significative (macchinari o impianti rumorosi) e non induce significativi aumenti di flussi di traffico,

può procedere a una valutazione di tipo semplificato, così come previsto dalla L.R. 15/01, art. 10 comma 4.

4. La DPIA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.
5. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

B. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO (DVCA)

6. E' fatto obbligo di produrre una Valutazione del Clima Acustico DVCA delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere soggette a VIA.
7. La Valutazione del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazione di incompatibilità acustica di cui all'art. 4, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

La documentazione dovrà essere predisposta conformemente a quanto indicato nella Del. G.R. 673/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

8. La DVCA deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori-limite relativi alla classe attribuita al medesimo in sede di classificazione acustica.
9. Nei casi in cui in luogo del titolo abilitativo è prevista la Comunicazione di Inizio Lavori, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della comunicazione e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.

-
10. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.
 11. La completa realizzazione degli interventi di mitigazione e protezione è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia e agibilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.
 12. Al piano attuativo può essere allegata l'eventuale proposta, in variante alla Classificazione, di riclassificazione acustica dell'ambito di intervento qualora le analisi e simulazioni sullo stato di fatto e di progetto mostrino l'impossibilità di conseguire, anche attraverso interventi esterni all'ambito del piano attuativo (ad esempio, interventi sulla circolazione), i livelli previsti dalla Classificazione. La riclassificazione non potrà in ogni caso riguardare un'area di dimensioni inferiori a 10.000 mq.

ART. 7. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95, dell'art. 11 della L.R: 9/05/2001 n. 15 e della Delibera G:R: n. 45/2002) possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Tali attività sono: cantieri edili, luna park, manifestazioni musicali, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

2. Il presente regolamento stabilisce le norme, nell'ambito del solo territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.

Sono pertanto escluse dall'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento le attività di cui sopra qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti della classificazione acustica.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

Attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito

Orario Diurno: dalle ore 06.00 alle ore 22.00

Orario Notturno: dalla ore 22.00 alle ore 06.00

CANTIERI EDILI

4. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana (D.M. 28.11.1987, n. 588, D.L. n. 135 del 27.1.1992 e dal D.L. n. 137 del 27.1.1992).

All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

5. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. L'esecuzione di lavori disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti di norma, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
6. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
7. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.
8. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.
9. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1. L'autorizzazione è tacitamente

rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

10. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.
11. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

12. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
13. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono rispettare i limiti indicati nella tabella 1 seguente. La tabella fornisce anche la durata degli eventi e il numero giornate massime previste.

Tab. 1: aree di cui all' art. 4 comma 1, lett.a) della L.Q. 447/95 ¹.

Sito	Affluenza	N.Max. di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite LA-Smax per il pubblico	Limite orario
Individuazione cartografica	afflusso atteso > 5000 persone	5	---	70	75	108	24.00
	afflusso atteso > 300 persone	---	4 h	65	70	108	24.00/ 00.30 ²

14. I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro

¹ Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti indicati in tabella.

² Ore 24.00 per feriali e festivi; ore 0.30 per venerdì e prefestivi

natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.

15. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

16. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{max}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Tab. 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.max. gg per sito	Limite in facciata LA _{eq}	Limite LASlow in facciata	Limite Orario	Limite LA-Smax per il pubblico
1	Concerti all'aperto	> 1.000	5 h	12 (di cui al massimo due ogni sette giorni)	95	100	23.30	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1.000	5 h	10	70	75	23.30	108
3	Concerti all'aperto	> 200	5 h	6 (non consecutivi)	85	90	23.30	108
4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	5 h	30 (non consecutivi)	70	75	24.00	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad esempio pianobar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	5 h	16	70	75	24.00	108

17. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 gg. prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

18. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 riportate sopra, possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

19. Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M: 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

NOTTE ROSSA

20. In considerazione al carattere di eccezionalità della manifestazione, alla dimensione del bacino di utenti, che prescinde dai limiti del territorio comunale, e allo sviluppo che si è verificato negli anni, per l'iniziativa denominata Notte Rossa, previa espressa deroga emessa tramite ordinanza sindacale, sarà possibile, nelle aree individuate con apposito elenco o cartografia, da allegare al provvedimento, realizzare eventi in deroga ai limiti di rumore fino alle ore 2.00 del giorno successivo a quello di inizio dell'attività. I limiti acustici da rispettare dovranno essere quelli della Tabella 1 della DGR 45/2002, relativi alle manifestazioni con afflusso atteso maggiore di 5000 persone fino alle ore 24.00, mentre dalle 24.00 alle ore 2.00 il limite LAeq in facciata agli edifici sarà pari a 65 dBA.

ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE

21. Ricadono in questo comma tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nei commi precedenti del presente articolo, quali il taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, la comunicazione a mezzo altoparlanti, l'impiego di particolari attrezzature in agricoltura quali cannoncini antistorno e cannoni per la difesa dalla grandine, ecc.

Si tratta di attività che operano per più ore al giorno nello stesso territorio.

Le attività in questione devono comunque rispettare i criteri per la limitazione delle immissioni sonore, per la salvaguardia delle salute pubblica definiti dalla DGR n.45 del 21 gennaio 2002.

ART. 8. PIANO DI RISANAMENTO COMUNALE

1. Il Piano di risanamento acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la classificazione acustica.
2. I contenuti del piano sono quelli previsti all'art7 comma 2 della L.447/1995.
3. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.
4. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato modificato, se necessario, in seguito alla revisione della Classificazione Acustica Comunale, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
5. Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere degli enti competenti, in seguito al quale potrà essere adottato dal Consiglio Comunale il nuovo Piano.